

MODULO 1

Fondamenti e responsabilità del consulente tecnico

Relatore: **Avv. Fausto Moscatelli**

Bergamo, 12 ottobre 2021

- Il consulente tecnico forense e le procedure giudiziarie.
- La consulenza nei diversi procedimenti giudiziari (civili di merito, ATP, cautelari, esecutivi, penali).
- Ruoli e funzioni del CTU e del CTP.
- Errori del CTU.
- Ricusazione del CTU.
- Responsabilità civili e penali del CTU.
- Onorari del CTU e liquidazione dei compensi.

NEL PROCESSO CIVILE

Nel codice di procedura civile la consulenza tecnica trova spazio nei seguenti punti:

Libro I - titolo I: dedicato agli organi giudiziari

capo III, intitolato “*Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice*” (artt. 61-68 c.p.c.).

In questi articoli, la figura del consulente tecnico, collocata dopo la figura del giudice e prima di quella del pubblico ministero, viene considerata sotto un profilo statico e descrittivo, **in relazione alle sue funzioni, all’obbligo di assumere l’incarico e alle responsabilità connesse.**

Libro II - capo II: dedicato all’istruzione della causa

La consulenza tecnica è inoltre disciplinata nel secondo libro del codice (artt. 191-201 c.p.c.), nel capo dedicato all’istruzione della causa (capo II, libro II) sotto il profilo della dinamica processuale, vale a dire in relazione al susseguirsi degli atti e attività del processo ordinario di cognizione.

Di consulente tecnico si parla anche:

- in materia di verifica di scrittura privata agli artt. 217, 1° comma, e 219, 1° comma, c.p.c.,
- di ispezioni e di esperimento giudiziale ex artt. 259, 260 e 261 c.p.c.,

- di controversie individuali di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie *ex artt.* 424, 441 e 445 c.p.c.,
- in tema di accertamento tecnico preventivo all'art. 696 c.p.c.,
- nonché nella fattispecie della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696bis c.p.c.,
- in alcune disposizioni normative che rivestono una rilevante valenza operativa e non di mero dettaglio, collocate tra le norme di attuazione del codice di procedura civile. Si tratta degli artt. 13-23 disp. att. c.p.c., concernenti le modalità e le formalità di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso il Tribunale e del regime disciplinare, oltre che degli artt. 89 - 92, che interessano alcuni aspetti del procedimento relativo all'attività del consulente.

LO SPIRITO DELLA CONSULENZA TECNICA

Emerge dall'art. 61 c.p.c., per il quale *“il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo”*.

In realtà lo spirito della norma è smentito dalla prassi: il Giudice normalmente non si avvale della convocazione ed audizione del consulente. L'incarico conferito a quest'ultimo è generalmente circoscritto alla risposta ad un determinato quesito tecnico.

Avviene così che, di fatto, la figura del consulente tecnico si allontana dal modello delineato dal legislatore.

Il rapporto tra i due si fonda generalmente solo sui documenti: sia i quesiti che il giudice pone al consulente, sia la risposta che il consulente fornisce nella sua relazione sono, infatti, in forma scritta.

CONTRIBUTO DICHIARATIVO

V'è poca affinità tra testimonianza e perizia. Le due figure vanno tenute separate.

La distinzione tra le due viene ricondotta alla prevalenza del momento narrativo su quello valutativo, in virtù del quale il testimone rappresenta al giudice un fatto così come storicamente avvenuto, mentre il consulente mette in relazione un fatto con una regola di esperienza da egli stesso formulata.

Il teste depone su fatti appresi prima e fuori dal processo, mentre il consulente conosce e valuta fatti percepiti in occasione del processo

CAPACITÀ A TESTIMONIARE DEL CONSULENTE TECNICO.

La giurisprudenza considera il consulente in linea di principio capace di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., pur se entro certi limiti, sulla base principalmente della considerazione formale per cui l'escussione del consulente tecnico di ufficio sulle stesse circostanze oggetto della consulenza non è compresa tra le cause che determinano l'incapacità a testimoniare ed i correlativi divieti.

Posto che le incapacità e i divieti previsti dagli artt. 246 e 247 c.p.c. sono elencati in maniera tassativa essi non possono essere interpretati estensivamente; tale deposizione sarebbe quindi ammissibile, sempre a patto che sia limitata alle circostanze di fatto dal

consulente direttamente rilevate e come tali riferibili in sede di deposizione testimoniale e senza che sia possibile esprimere giudizi di natura tecnica.

IL FATTO NOTORIO E INTERNET

La consulenza tecnica vale a rimediare il *deficit* conoscitivo tecnico.

Non serve se il dato tecnico è entrato nella comune disponibilità, come fatto notorio.

Può darsi che il dato tecnico possa essere acquisito tramite Internet.

Al riguardo, si segnala un orientamento giurisprudenziale che nega che le informazioni acquisite dal giudice attraverso internet possano rientrare nel notorio, posto che le informazioni reperite su internet, quand'anche di facile diffusione e accesso per la generalità dei cittadini non si può dire che rappresentino "dati incontestabili nelle conoscenze della collettività".

Data la "neutralità" dello strumento internet rispetto ai dati che diffonde e la sua innegabile qualificazione attuale come strumento di comunicazione di massa, il problema va impostato nel senso della necessità di valutare, caso per caso, il grado di attendibilità della fonte delle informazioni, oltre che la natura dell'oggetto della notizia, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del notorio giuridicamente inteso.

c.p.c. art. 259. Modo dell'ispezione.

All'ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l'ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede. In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell'articolo 203

c.p.c. art. 260. Ispezione corporale.

Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all'ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico [c.p.c. 194].

All'ispezione corporale deve procedersi con ogni cautela diretta a garantire il rispetto della persona

c.p.c. art. 261. Riproduzioni, copie ed esperimenti.

Il giudice istruttore può disporre [c.p.c. 202] che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche [c.p.c. 212] di oggetti, documenti [c.c. 2719] e luoghi, e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.

Eguale, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.

Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto [c.p.c. 68] che presta giuramento a norma dell'articolo dell'articolo 193.

I VARI TIPI DI PROCEDIMENTO

Il Consulente Tecnico d'Ufficio interviene nei seguenti ambiti giurisdizionali:

– PROCESSO CAUTELARE è una particolare forma di processo che consente ai soggetti ricorrenti di poter raccogliere le prove in tutti quei casi in cui sarà difficile se non impossibile poterle raccogliere nel corso del futuro processo, in questo caso la

consulenza tecnica d'ufficio si concretizza nell'accertamento tecnico preventivo. Tale consulenza è richiesta dalla parte ricorrente e disposta dal giudice, quando vi è urgenza di far verificare prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose, di conseguenza si è in presenza di un incarico di carattere d'urgenza;

– PROCESSO COGNITIVO è un procedimento attraverso il quale il giudice accerta una situazione giuridica esistente sulla base dei fatti presentati dalle parti, risolvendo la controversia mediante una sentenza. In questo caso, l'incarico che viene affidato al CTU; presenta: una finalità integrativa cioè quando la perizia è diretta ad integrare le conoscenze del giudice con quelle specialistiche, tecniche e scientifiche; l'altra, istruttoria cioè quando al CTU viene assegnato l'incarico di acquisire fatti rilevanti per la decisione della causa. In questo caso il ricorso al CTU non è rimesso alla disponibilità delle parti ma al potere discrezionale del giudice, per cui la consulenza tecnica è ritenuta un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria;

– PROCESSO ESECUTIVO è rappresentato da quello che intraprende il creditore nei confronti del debitore, in virtù di un titolo esecutivo. In questo caso il CTU si definisce "ausiliario del giudice" al quale viene conferito l'incarico di procedere alla valutazione dei beni del debitore quali l'indicazione di trascrizioni, eventuali beni immobili, conformità alle norme edilizie ed urbanistiche.

- nel libro I (disposizioni generali), titolo I (degli organi giudiziari), capo III (del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice) = artt. 61-64, cui simmetricamente corrispondono gli artt. 13-23 delle disposizioni di attuazione;
- nel libro II (del processo di cognizione), titolo I (del procedimento davanti al tribunale), capo II (dell'istruzione della causa), sezione III (dell'istruzione probatoria) = artt. 191-201, cui corrispondono gli artt. 89-92 delle disposizioni di attuazione
- 217, 260, 445, 445bis, 568, 569, 696, 696bis, 720ter c.p.c.

c.p.c. art. 696. Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [c.p.c. 191] o un'ispezione giudiziale [c.p.c. 118, 258]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta.

L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.

Il presidente del tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni

c.p.c. art. 696bis. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini

dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili

Errori del CTU.

Responsabilità disciplinare

Il ruolo di CTU comporta **responsabilità professionale**.

Tale responsabilità determina una serie di conseguenze, variamente combinate e che hanno risposte diverse da parte dell'ordinamento giuridico.

Volendo sintetizzare possiamo ripartire in maniera *triplice* le conseguenze della *mala gestio* dell'incarico di CTU a secondo degli inadempimenti che essa genera o attraverso i quali si manifesta.

- 1- **Responsabilità disciplinare, che è duplice.** Essa difatti investe i rapporti con l'Ordine di appartenenza e così generando un procedimento disciplinare regolato dal RD 23/10/1925 n. 2537 e un procedimento disciplinare regolato dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, proprio degli ausiliari del Giudice. La responsabilità disciplinare determina sanzioni
- 2- **Responsabilità civile:** essa ha per oggetto il danno economico o economicamente valutabile che determina l'errore o peggio l'infedeltà all'incarico del CTU
- 3- **Responsabilità penale:** è la conseguenza più grave e si determina allorché le condotte colpose o dolose del Consulente Tecnico del Giudice o del Perito nominato dal Giudice configurino dei reati

Il procedimento disciplinare per i consulenti tecnici avanti COMITATO

La **competenza nel giudizio disciplinare** spetta al Comitato formato dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto all'Albo professionale designato dal Consiglio dell'ordine o dal Collegio di categoria a cui appartiene il Consulente Tecnico sottoposto al giudizio disciplinare.

Art. 19 disp. att. cpc

Disciplina.

1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del Presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo 14.

Art. 14 disp. att. cpc.

Formazione dell'albo

1. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla Camera di Commercio, industria e agricoltura.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale

Il procedimento disciplinare da parte del Presidente del Tribunale nei confronti del CTU deriva da condotte inadempienti. Esse non sono espressamente tipizzate ma solo identificate con la formula generica "non hanno tenuto una condotta morale (e politica) specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti". Possono qui di seguito ipotizzarsi nel concreto con esempi:

- rifiuti, ingiustificatamente, di prestare il proprio ufficio;
- non compaia all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
- non depositi la relazione nel termine previsto senza giustificato motivo;
- non avvisi le parti dell'inizio delle operazioni peritali con conseguente nullità e rinnovo della consulenza;
- mostri negligenza nell'espletamento dell'incarico;
- assuma il mandato senza avere una adeguata e specifica preparazione.

Art. 15 disp. att. cpc

Iscrizione nell'albo

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale (e politica) specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
2. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
(1) Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5 [18, 21 comma 3]

Art. 21 disp. att. cpc

Procedimento disciplinare

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
3. Il comitato decide sentito il consulente.
4. Contro il provvedimento è **ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.**

Ai sensi dell'art. 21 disp. att. c.p.c., qualora il Presidente del Tribunale ritenga necessario promuovere un provvedimento disciplinare nei confronti del Consulente, comunica formalmente al CTU quanto contestato, raccogliendo risposta scritta.

Nel caso in cui questi non risolve la questione e il Presidente del Tribunale ritenga opportuno dover continuare il procedimento, il CTU viene invitato con biglietto di Cancelleria a presentarsi personalmente davanti al Comitato disciplinare previsto dall'art. 14 disp. att. c.p.c., la cui decisione (trattandosi di un organo collegiale) andrà presa a maggioranza di voti. Dopo l'audizione del Consulente, il Comitato prenderà le sue decisioni.

Se le difese adottate dal tecnico risultino soddisfacenti, il Comitato può disporre l'archiviazione.

In caso contrario si aprirà il procedimento che potrà esitare nella assoluzione oppure nella applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 disp. att. c.p.c.

Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, il Consulente può sporgere reclamo al Comitato, formato dal Primo Presidente della Corte di Appello, dal Procuratore generale della Repubblica, dal Presidente dell'Ordine forense e dal Presidente dell'Ordine professionale a cui l'interessato appartiene, i quali, decidendo nel merito, possono anche riesaminare i fatti e valutare l'ingiunzione della sanzione.

Contro la decisione del Comitato in sede di Appello, non è possibile alcun altro reclamo o ricorso

Le **sanzioni disciplinari** che possono essere comminate ai consulenti sono:

disp.att.c.p.c. art. 20.

Sanzioni disciplinari.

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

1. l'avvertimento;
2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3. la cancellazione dall'albo

Art. 5 disp. att. c.p.c.

Formazione dell'albo

Albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

L'**avvertimento** è una pena morale e consiste in un rimprovero al CTU per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto con esortazione a non ricadervi.

La **sospensione dall'Albo** per un tempo non superiore a un anno incide ovviamente sulla professione del Consulente sospeso, dal momento che, come conseguenza di tale sanzione, costui non potrà essere nominato, non potrà accettare l'incarico se nominato e non potrà proseguire nell'espletamento del mandato affidatogli per tutta la durata della sospensione. Alla fine di tale periodo, il Consulente potrà riprendere l'esercizio delle sue funzioni senza ulteriori provvedimenti da parte del Comitato.

La **cancellazione dall'Albo** è invece una sanzione espulsiva ed è quindi la più grave, in quanto definitiva impedendo al professionista di esercitare ulteriormente il proprio ruolo di CTU. Risulta dubbio se a seguito di tale espulsione il soggetto possa esercitare le funzioni di CTP.

RESPONSABILITA' CIVILE

La **responsabilità professionale** del CTU prevede che egli sia tenuto a risarcire i danni che cagiona con la inottemperanza degli obblighi assunti nell'accettazione dell'incarico.

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, nella sua qualità di esperto della materia – oggetto di consulenza-, ricopre nell'ambito del processo la funzione pubblica di ausiliario del Giudice, pertanto, quale Pubblico Ufficiale, egli ha l'obbligo di risarcire il danno cagionato con la violazione dei doveri connessi al proprio incarico.

L'art. 81 bis, disp. att. c.p.c., nel nuoto testo modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che l'inosservanza dei termini fissati nel calendario processuale dal Giudice può costituire una violazione disciplinare da parte del CTU e può dunque essere considerata ai fini della nomina o della valutazione dello stesso.

La responsabilità civile del Consulente Tecnico è regolata in modo specifico dalle disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che dispone, nel primo comma, che si applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e al secondo comma: «in ogni caso, il CTU che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.329.00 euro. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».

Dunque, qualora il perito nominato dal Giudice, violando i propri doveri di diligenza e correttezza, o per un cattivo o ingiusto espletamento del proprio incarico, abbia recato danni alle Parti con la propria condotta, ha l'obbligo di risarcire le stesse.

L'errata o ingiusta condotta del CTU è disciplinata altresì dagli artt. 1218, 1176, 2043 e segg., c.c. Varie e diverse possono essere le condotte colpose del CTU, le quali possono arrecare danni alle parti nel processo, tra le più frequenti si annoverano:

- la perdita o distruzione da parte del CTU, anche involontariamente, della cosa controversa o dei documenti affidatigli;
- la mancata esecuzione di accertamenti o indagini irripetibili;
- l'inadeguata preparazione nell'espletamento del mandato conferitogli dal Giudice;
- il rifiuto o il ritardo nel deposito della relazione peritale, senza giustificato motivo;
- le ipotesi di sostituzione del CTU e di rinnovo della consulenza dovute all'imperizia dello stesso, con conseguente annullamento dell'attività espletata.

Inoltre, nei casi in cui la negligente condotta del CTU abbia comportato, come sovente può accadere:

- una eccessiva durata del processo;
- la soccombenza di una delle parti;
- l'esborso di spese di una delle parti per dimostrare l'erroneità delle conclusioni della consulenza tecnica;
- il percepimento da parte del CTU di un compenso per una prestazione poi risultata inutile.

La parte interessata sarà di certo legittimata a richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

RESPONSABILITA' PENALE

Responsabilità professionale del CTU. La **responsabilità del Consulente Tecnico** è delineata, in prima battuta dalle norme di diritto civile, tuttavia ciò non esclude una tutela anche in sede penale, grazie al richiamo, contenuto all'interno dell'art. 64 c.p.c, alle norme penalistiche.

64 c.p.c. Responsabilità del consulente

*[1] Si applicano al **consulente tecnico** le disposizioni del Codice penale relative ai periti.*

*[2] In ogni caso, il **consulente tecnico** che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a euro 10.329. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.*

Si tratta di disposizione però non preoccupante poiché oblationabile.

Art 162 bis c.p. Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative

[1] Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

[2] Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

[3] L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal [terzo capoverso dell'articolo 99](#), dall'[articolo 104](#) o dall'[articolo 105](#), né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

[4] In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

[5] La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

[6] Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato.

Non così per le altre fattispecie di reato. Del resto il CTU è pubblico ufficiale e da ciò discende il trattamento severo.

Art. 357 Codice penale- Pubblico Ufficiale:

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi

Cass. civ., sez. III, 10-08-2004, n. 15411

Nella verbalizzazione di queste informazioni il c.t.u., essendo un ausiliario del giudice, è un pubblico ufficiale (ai sensi dell'art. 357 c.p.), in quanto concorre alla formazione della volontà del giudice (Cass. pen sez. 6^a, 13.6.1984, Battaglia). Ciò comporta che l'atto da lui posto in essere costituisce un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso, in merito al punto che quelle informazioni sono state effettivamente a lui rese ([art. 2700 c.c.](#) ed [art. 479 c.p.](#)).

Cass. pen. Sez. VI, 07/01/1999, n. 4062

Il consulente tecnico del p.m. - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini della polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.p.) sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di p.u. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento. **Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/02/2012, n. 6903 (rv. 252117)**

Art. 366 c.p. Rifiuto di uffici legalmente dovuti

[1] Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 301 a euro 5162.

[2] Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

[3] Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

[4] Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 14/02/2012, n. 6903 (rv. 252117)

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui [all'art. 366 cod. pen.](#) sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione, pertanto, di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui [all'art. 328, comma primo, cod. pen.](#) (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa civile).

Cass. pen. Sez. III, 23/02/1982, n. 5676

Ai fini della sussistenza del delitto di cui [all'art. 366 c. p.](#) non è richiesto che il rifiuto di assumere l'incarico o le funzioni sia espressamente dichiarato, ma, pure non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad adempiere, il rifiuto può desumersi dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato quando esso si manifesti attraverso un fatto positivo univoco e concludente (fattispecie relativa a indebita ammissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico).

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio

[1] Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni².

[2] La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Cass. pen. Sez. VI, 14/02/2012, n. 6903

La condotta consistente nell'aver, il geometra nominato in qualità di consulente tecnico di ufficio in una causa civile, dopo aver accettato l'incarico e percepito all'uopo una determinata somma di denaro, omesso di depositare la relazione di consulenza nel termine concesso, così come in epoca successiva, senza giustificare il mancato adempimento dell'incarico, integra il reato omissivo di cui all'art. 328, comma primo, c.p. e non anche la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 366 c.p., la quale impone di considerare sanzionati i soli comportamenti prodromici alle assunzioni di funzioni pro tempore demandate dall'A.G. e non anche quelli attinenti alla fase di esecuzione dell'incarico.

Art. 374 c.p. Frode processuale

[1] Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni².

[2] La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Cass. pen. Sez. VI Sent., 28/09/2017, n. 51681 (rv. 271537)

Il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 cod. pen., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, inidonea ad incidere sulle concrete valutazioni e determinazioni del consulente. (Annulla senza rinvio, App. Torino, 21/10/2016)

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari¹

[1] Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni².

[2] Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Cass. Pen. 13 febbraio 2018 n. 17523:

Anche l'attività peritale o di consulenza d'ufficio (sia disposta dal giudice civile che dal pubblico ministero nel processo penale) svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario ave sia resa consapevolmente in senso difforme dalla realtà costituisce un atto contrario ai doveri d'ufficio commesso dal pubblico ufficiale, in quanto concorre funzionalmente all'esercizio della funzione giudiziaria (e, se oggetto di un accordo corruttivo, può costituire condotta del reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319-ter c.p.), ma affinché ciò possa ritenersi configurabile, è necessario sussista l'elemento costitutivo del predetto reato, consistente nella promessa o della dazione di denaro o di altre utilità, oggetto dell'accordo.

Art. 314 c.p. Peculato

[1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi².

[2] Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 317 c.p. Concussione

[1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Poiché il CTU assume la funzione di Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., in qualità di ausiliario del Giudice, può incorrere in una serie di reati direttamente collegati a tale ruolo: si pensi al peculato, alla corruzione, alla concussione e all'abuso di ufficio, nonché alla fattispecie specificatamente riferita alla figura dell'esperto dell'autorità prevista dall'art. 366 c.p. Tale ultima norma, infatti, punisce con la **reclusione** fino a 6 mesi o con la multa da 30 euro fino a 516 euro il CT, nominato dal Giudice, che ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o prestare il suo ufficio o il perito che rifiuti di dare le proprie generalità, di prestare il giuramento richiesto o di assumere o di adempiere le proprie funzioni.

Ancora, ai sensi dell'art. 314 del codice penale, il Consulente che si trovi in possesso di danaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica amministrazione, qualora se ne appropri o ne disponga per uso proprio o altrui, è punibile con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'**interdizione dai pubblici uffici**. Nei casi in cui la reclusione sia prevista per un tempo inferiore ai 3 anni, la condanna comporta l'interdizione temporanea.

L'art. 373 c.p., riguardo falsa perizia o interpretazione, stabilisce invece la pena della reclusione da 2 a 6 anni per il perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà pareri o interpretazioni mendaci o afferma fatti non conformi al vero.

Il verbale redatto dal Consulente in qualità di Pubblico Ufficiale costituisce atto pubblico, anche riguardo ai fatti che il CTU asserisca essersi verificati in sua presenza, per cui nei suoi confronti si può procedere con **querela di falso**; tale istituto non è invece ammissibile per il contenuto della consulenza tecnica, la quale non fa pubblica fede delle affermazioni o contestazioni o giudizi in essa contenuti.

L'art. 374 c.p., riguardo la frode processuale, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni il perito che, nell'esecuzione di una perizia, modifichi artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone su cui si deve svolgere la consulenza.

Al Consulente Tecnico si applicano le disposizioni del codice penale riguardanti i periti, ma va ricordato che nel codice di procedura penale non vi è alcuna disposizione analoga al citato art. 64 c.p.c.

Pertanto, la parte che abbia subito un concreto pregiudizio in conseguenza dell'operato dell'esperto in un processo penale, può far valere il diritto al **risarcimento del danno** ai sensi dell'art. 2043 c.c., innanzi al Giudice competente per valore e territorio.

Riguardo alla quantificazione del danno, normalmente esso comprende tutte le spese sostenute per l'adozione di provvedimenti ritenuti necessari in conseguenza di un errata consulenza, nonché le spese affrontate per dimostrare l'erroneità della consulenza d'ufficio.

In relazione agli artt. 373 e 374 c.p., sono previste anche delle **aggravanti oggettive** (art. 375 c.p.):

- la pena della reclusione da 3 a 8 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a 5 anni;
- la pena della reclusione da 4 a 12 anni se dal fatto deriva una condanna superiore a 5 anni;
- la pena con reclusione da 6 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

L'art. 376 c.p., prevede poi la non punibilità per il colpevole che ritratti il falso e manifesti il vero non oltre la chiusura del dibattimento.

Va sottolineato come al perito si possono applicare, pur in assenza di uno specifico richiamo, le norme incriminatrici relative al delitto di patrocínio o consulenza infedele (art. 380 c.p.), nonché quelle relative alle altre infedeltà del patrocinatore o Consulente Tecnico (art. 381 c.p.), le quali comunque presuppongono, quale elemento costitutivo del reato, la sussistenza di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria.

Un'analisi particolare meritano i vari casi di **colpa grave da parte del CTU nell'esecuzione del mandato ricevuto**. Questi sono regolati dall'art. 64 c.p.c., e si verificano quando:

- il CTU smarrisce documenti originali e non più riproducibili dal contenuto dei fascicoli di parte;
- il CTU perde o distrugge la cosa controversa o documenti affidatogli;
- il CTU omette di eseguire accertamenti irripetibili;
- il CTU non avvisa le parti sulla data d'inizio delle operazioni peritali provocando l'annullamento della consulenza su istanza di parte;

- il CTU redige una consulenza non idonea o incompleta con conseguente innovazione della stessa;
- il CTU assume l'incarico conferitogli dal Giudice pur non avendo un'adeguata e specifica conoscenza tecnica nel settore oggetto della consulenza richiesta e redige pertanto un elaborato viziato da errori.

Il citato art. 64, comma 2, c.p.c., punisce il Consulente che commette tali fattispecie di reato con l'arresto fino ad 1 anno oppure con l'ammenda fino a 10.329 euro, oltre alla pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione da 15 giorni a 2 anni (art. 35 c.p.).

Nell'ipotesi di colpa grave, come già detto, è dovuto anche il risarcimento dei danni indipendentemente dal fatto che sia applicata la pena pecuniaria.

Infine, ai sensi dell'art. 377 c.p., chiunque prometta denaro o altra utilità a un Consulente per indurlo a una falsa perizia, è punibile, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata o sia accettata ma la falsità non sia commessa, con la pena di cui all'art. 373 c.p. (da 2 a 6 anni di reclusione) ridotta dalla metà ai due terzi e con l'interdizione dai pubblici uffici.

NULLITA' della CONSULENZA TECNICA o PERIZIA

La relazione di consulenza tecnica d'ufficio contribuisce alla costruzione di una determinata fattispecie concreta e non deve mai confondersi con l'attività di giudizio in senso stretto.

La conseguenza di ciò è che il CTU, nell'assolvimento dei propri compiti, deve sempre astenersi dal formulare giudizi attinenti al merito della decisione, così come esprimere pareri sulla fondatezza della domanda.

Da qui, quindi è già possibile desumere quelle che sono le cause di nullità che possono essere mosse dalle parti al CTU.

Gli strumenti di contestazione della relazione utilizzabili dalle parti possono essere ricondotti sostanzialmente a due tipologie:

- 1) l'eccezione di nullità della relazione
- 2) la proposizione di "note critiche", volte a sollecitare il giudice alla rinnovazione della consulenza.

Le cause di nullità della relazione possono distinguersi in cause formali e cause sostanziali.

Le prime concernono la veste esteriore dell'atto. A proposito di cause di **nullità formale**, per non incorrere in una simile ipotesi la relazione peritale deve:

– [essere redatta in lingua italiana](#) (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)

– sottoscritta

– copia sottoscritta e copia estesa dal CTU devono essere coincidenti.

Le nullità sostanziali, invece, possono essere raggruppate in tutti quei casi in cui vi sia stata violazione del principio del contraddittorio.

L'accertamento della violazione del contraddittorio va comunque effettuato in concreto e non in astratto: ciò vuol dire, ad esempio, anche in assenza di avvisi alle parti, la relazione non può essere dichiarata nulla, quando risulti, in qualunque modo che la parte non raggiunta dall'avviso ha avuto comunque la possibilità di prendere parte alle operazioni.

Le cause di nullità sostanziale della relazione possono essere molteplici ma, a ben vedere, si riducono tutte ad un unico fenotipo generale: la violazione del principio del contraddittorio, da accertare sempre in concreto.

La **nullità può anche essere parziale**, cioè travolgere soltanto quella parte di relazione che si fonda su accertamenti nulli.

Le più frequenti cause di nullità, in tutto o in parte, della relazione peritale sono rappresentate:

1) dall'omesso invito alle parti dell'avviso contenente la data e il luogo d'inizio delle operazioni

Il CTU è tenuto a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo (città, via e numero civico) di inizio delle operazioni peritali, qualora la comunicazione non risulti già nel verbale di udienza. L'avviso alle parti può avvenire anche mediante comunicazione al cancelliere, il quale a sua volta provvederà ad avvisare le parti informandole direttamente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altro mezzo in grado di fornire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Nell'ipotesi in cui venga data una comunicazione non idonea e il soggetto che dovrebbe riceverla non si presenti o neghi di averla ricevuta, la comunicazione risulta come non trasmessa con conseguente nullità della consulenza che sia stata eventualmente disposta in assenza delle parti.

L'obbligo di comunicazione delle operazioni sussiste se le indagini non possano eseguirsi in una sola volta ed il CTU ne rinvi il proseguo ad altra data, non fissata, in esito alla prima riunione. Lo stesso ragionamento è valido se le operazioni vengono sospese e poi riprese, nel caso di rinnovazione (quando il giudice la disponga), nel caso in cui siano state dichiarate chiuse le operazioni peritali e il CTU decida di procedere ad altre indagini.

Nel caso in cui, a seguito di regolare comunicazione, compaiano alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle indagini i difensori o i CTP soltanto di una o di alcune delle parti, il CTU deve comunque iniziare le indagini e non è tenuto a dare alcun avviso alle parti ingiustificatamente assenti. Ipotesi diversa è quella in cui, alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle operazioni, non compaia nessuno. In questo caso, non può dirsi che le operazioni siano iniziate o proseguite, e il CTU dovrà comunque fissare una nuova data per il proseguo e darne comunicazione alle parti (ovvero al cancelliere perché ne dia avviso alle parti).

Non viene meno l'obbligo del CTU di dare avviso alle parti allorché si avvalga, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, di un esperto.

L'avviso di inizio o proseguo delle operazioni va comunicato sia ai difensori delle parti costituite sia ai consulenti di parte. E' stato tuttavia escluso l'obbligo di comunicazione ai CTP allorché le parti non chiedano che i propri consulenti partecipino alle operazioni. Non è necessaria la comunicazione alla parte sostanziale, anzi l'avviso dato solo a quest'ultimo e non al difensore, né al CTP è stato ritenuto inidoneo a garantire il diritto di difesa. Il consulente non è tenuto ad avvertire la parte contumace.

Il CTU non è tenuto a dare avviso alle parti solo del compimento di quelle attività che non costituiscono vere e proprie indagini tecniche.

2) dalla valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa

La giurisprudenza concorda nel ritenere che Il CTU non possa fondare le proprie conclusioni su fatti o circostanze mai ritualmente dedotti e provati nel giudizio, ciò perché gli elementi di fatto sui

quali fonda il proprio giudizio debbono essere gli stessi sui quali il giudice potrebbe fondare la propria sentenza.

I difensori e i consulenti di parte possono sottoporre al CTU due tipi di atti: **osservazioni e istanze**.

Entrambi, e solo questi, pur non dovendo essere necessariamente trascritti nella relazione, devono costituire oggetto di adeguata valutazione da parte del consulente d'ufficio. L'eccezione è data dalle osservazioni e istanze non comunicate dalle parti alle parti avverse, poiché il CTU non è tenuto a tenerne conto. Si ricorda che, in ogni caso, le osservazioni, le consulenze di parte e le note critiche redatte dal CTP costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, prive di autonomo valore probatorio.

Il CTU può esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti e cioè validamente acquisiti nel materiale probatorio. Documenti eventualmente prodotti dalle parti al di fuori della ritualità processuale non possono essere utilizzati dal giudice e quindi neanche dal CTU.

Deve perciò ritenersi non corretta la prassi di alcuni CTU (talora tollerata dall'istruttore e dalle parti) di accettare, esaminare e porre a fondamento della relazione la documentazione che l'avvocato, o talora la stessa parte sostanziale del processo, consegna loro *brevi manu*, al momento stesso delle indagini peritali. Tale prassi è in primo luogo scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al CTU.

Il CTU, quando svolge le sue indagini da solo, cioè senza presenza del giudice, può compiere tutti gli accertamenti che siano collegati con l'oggetto della perizia e, conseguentemente, legittimamente utilizzare i documenti acquisiti.

3) dall'espletamento di indagini e, in generale, di compiti, esorbitanti dai quesiti posti dal giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente

Il CTU compie le indagini che gli sono commissionate dal giudice, o da *solo o insieme con il giudice*. Può essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

In linea generale, si ricorda che il potere di indagine del CTU, anche esercitato di propria iniziativa, deve sempre coniugarsi con il principio secondo cui la sua attività non deve mai supplire al difetto di allegazione della parte.

L'assunzione di informazione da terzi è subordinata all'autorizzazione del giudice. Tuttavia la Corte di Cassazione ha spesso interpretato estensivamente questa norma, ammettendo che il CTU possa assumere informazioni da terzi anche senza la preventiva autorizzazione del giudice, ma solo a tre condizioni:

- le notizie acquisite da terzi debbono concernere fatti e situazioni relativi all'oggetto della relazione;
- l'acquisizione presso terzi deve essere necessaria per espletare convenientemente il compito affidato al CTU;
- nella relazione il CTU deve indicare le fonti del proprio accertamento.

Si segnala che questo orientamento sembra essere stato recentemente, se non proprio abbandonato, almeno incrinato dalla Cassazione che ha stabilito che il CTU possa acquisire da terzi non già qualsiasi informazione, ma soltanto le informazioni "*strettamente necessarie per rispondere al quesito tecnico postogli dal giudice, per le quali, peraltro, parte della giurisprudenza ritiene che non sia neppure necessaria un'espressa autorizzazione del giudice, dovendo detta autorizzazione ritenersi ricompresa implicitamente nel mandato*".

Il consulente tecnico, può assumere informazioni anche dalle parti stesse. Per stabilire quale sia il valore di tali dichiarazioni, è opportuno distinguere tra:

- **dichiarazioni pro se**: il CTU non potrà fondare le proprie conclusioni unicamente su quanto dichiarato dalla parte, ma avrà l'obbligo di vagliare la loro attendibilità in base ad elementi esterni e obiettivi di riscontro.
- **dichiarazioni della parte contra se** – ossia sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte – rese al consulente d'ufficio, secondo l'orientamento preferibile, fanno piena prova dei fatti dichiarati.

Non fanno invece prova, anche se aventi contenuto confessorio, le dichiarazioni rese al CTU dai consulenti di parte, non essendo le stesse vincolanti per la parte rappresentata.

Viceversa, tra gli esami che il CTU non può assolutamente omettere, rientra l'esame dei luoghi o delle persone.

Il CTU non è tenuto a eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte, in quanto egli è vincolato unicamente alle richieste ai quesiti postigli dal giudice.

In particolare, il CTU deve avere cura di non:

- compiere valutazioni di tipo giuridico, per esempio in ordine alla proprietà, alla colpa, all'inadempimento;
 - accertare l'esistenza di norme;
 - interpretare e valutare prove documentali, in quanto giudizio riservato esclusivamente al giudice.
- E' facoltà dei difensori e dei CTP produrre in giudizio, dopo il deposito della relazione del CTU, osservazioni e rilievi a quest'ultima (c.d. "**note critiche**"). Di norma, quando esse paiono non manifestamente infondate, il giudice provvederà a chiedere chiarimenti al consulente d'ufficio, a disporre la rinnovazione delle indagini, ovvero, nei casi più gravi, a disporre la sostituzione, ex art. 196 C.P.C.

Questi provvedimenti, discrezionalmente disposti dal giudice, sono generalmente esortati dalle parti in presenza di:

- a) un prolungato ritardo nel deposito dell'elaborato peritale;
- b) una grave negligenza nello svolgimento delle operazioni;
- c) una insufficienza degli accertamenti eseguiti o delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice;
- d) una incapacità scientifica di svolgere l'incarico.

Tutti comportamenti da evitare che, pur non determinando la nullità della consulenza, espongono il CTU al rischio di essere considerato inadempiente e di essere soggetto a eventuali provvedimenti disciplinari.

Ricusazione del CTU.

c.p.c. art. 63. Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [\[c.p.c. 192; disp. att. c.p.c. 89\]](#)

c.p.c. art. 192. Astensione e ricusazione del consulente

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice ⁽¹⁾.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [\[c.p.c. 63\]](#), depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile

disp.att.c.p.c. art. 89. Ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista [nell'articolo 192](#) del Codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte [\[c.p.c. 63\]](#).

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio

Sezione VII

Dell'astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici

c.p.c. art. 51. Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi [\[c.p.c. 73\]](#) :

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [\[c.c. 74, 76\]](#) o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori ⁽¹⁾;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori ⁽²⁾;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico ⁽³⁾;
- 5) se è tutore, curatore [\[c.c. 346, 392\]](#), amministratore di sostegno [\[c.c. 404\]](#), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa [\[c.c. 39, 2247\]](#) ⁽⁴⁾.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Art. 223 cpp Astensione e ricusazione del perito

[1] Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

[2] Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.

[3] La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

[4] Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

[5] Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

COMMENTO:

Ai sensi del 2° co., l'unica causa di astensione esclusa è quella di cui all'art. 36, 1° co., lett. h: l'esistenza di "gravi ragioni di convenienza".

Si è osservato anche che l'esistenza di un rapporto di collaborazione scientifica, nell'ambito dello stesso dipartimento universitario, tra il perito di ufficio e i consulenti di parte, non costituisce un valido motivo di ricusazione del perito, non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37, 1° co., lett. a e b (C., Sez. IV, 18.12.2003, Romagnoli, in Mass. Uff., 228171).

Il procedimento incidentale inerente la ricusazione del perito si svolge, in virtù del rinvio di cui al 5° co., secondo le norme che regolano la ricusazione del giudice.

La legittimazione attiva alla ricusazione compete al pubblico ministero e alle parti private (che possono presentare la relativa istanza personalmente o a mezzo del difensore o del procuratore speciale, specificando a pena di inammissibilità i motivi della ricusazione: C., S.U., 5.10.1994, Battaglia, in ADPP, 1995, 57 ha, peraltro, posto fine al contrasto insorto tra l'orientamento che ammette che il difensore possa ricusare il perito in virtù del mandato, senza necessità di ulteriore, specifica, procura speciale, e l'opposto filone che ritiene imprescindibile la procura speciale, facoltizzando il difensore al mero deposito, optando per la prima interpretazione).

Quanto alla legittimazione passiva, si esclude possa essere ricusato l'ausiliario del perito di cui all'art. 228, 2° co.: DE ROBERTO, in Comm. Conso, Grevi, Padova, 1996, 932.

I termini per la presentazione della astensione o della ricusazione sono previsti a pena di inammissibilità

In merito alla tempestività della ricusazione del perito, la giurisprudenza ha chiarito che la relativa dichiarazione deve intervenire prima del parere espresso con il deposito della relazione peritale e non con l'esame del perito (C., Sez. IV, 10.12.2004, Volpe, in Mass. Uff., 230958; C., Sez. IV, 24.6.2003, Reda, in Mass. Uff., 226178), al fine di non influenzare le dichiarazioni del perito che sappia dell'intervenuta ricusazione.

Per pervenire alla relativa decisione, il giudice ha facoltà, se necessario, di assumere le opportune informazioni, fermo restando che, se la dichiarazione di astensione è svincolata da formalità (C., Sez. II, 22.2-19.3.1991, Lagostena, in CP, 1992, 2120), la ricusazione deve, a pena di inammissibilità, indicare i motivi e le prove su cui la stessa si fonda.

Pendente il procedimento, il giudice può, in ogni caso, sospendere temporaneamente le attività peritali o disporre che si effettuino i soli atti urgenti

L'ordinanza di accoglimento della ricusazione determina l'inibizione al proseguimento delle attività peritali e la sostituzione del perito ex art. 231, 4° co. Il provvedimento deve indicare anche quali tra gli atti già compiuti mantengono efficacia per il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 42, 2° co.

Il rinvio alle norme sulla ricusazione del giudice, consente l'impugnazione (C., Sez. IV, 18.11.2008, Franzini, in Mass. Uff., 242859; C., Sez. IV, 29.4.2003, Folco, in ANPP, 2003, 436) sia dell'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, sia del provvedimento nel merito, entrambe ricorribili per Cassazione.

36. Astensione

[1] Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- a) se ha **interesse nel procedimento** o se alcuna delle parti private o un difensore è **debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli**;
- b) se è **tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro** di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è **prossimo congiunto di lui o del coniuge**;
- c) se ha dato **consigli o manifestato il suo parere** sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d) se vi è **inimicizia grave** fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- e) se alcuno dei **prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato** dal reato o parte privata;
- f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- g) se si trova in taluna delle **situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario**;
- ~~h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.~~

[2] I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono **anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio**.

[3] La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale, che decide con decreto senza formalità di procedura.

[4] Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio

[1] **Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni**, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.

34. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento

[1] Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri

gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.

[2] Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

[2 bis] Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

[2 ter] Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296.

[2 quater] Le disposizioni del comma 2 bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione **dell'incidente probatorio** o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto.

[3] Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o **ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone,** perito, consulente tecnico o ha **proposto denuncia, querela, istanza o richiesta** o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.

Onorari del CTU e liquidazione dei compensi

QUADRO NORMATIVO

Il Consulente tecnico di ufficio, al termine dell'esperimento delle sue operazioni, in qualità di ausiliare del Giudice, ha diritto al compenso per le sue prestazioni. Le parti, a prescindere dalla successiva determinazione

della ripartizione delle spese, sono tenute **in solido tra di loro a pagare le spettanze al Consulente tecnico ex art. 1294 c.c.**

L'**istanza di liquidazione**, Per gli ausiliari del magistrato l'**art. 71 c. 2 T.U.** prevede la presentazione della domanda di liquidazione, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico (trascorsi 200 giorni, invece, dalla trasferta per le spese e indennità di viaggio e soggiorno).

La **liquidazione delle competenze al CTU** costituisce **titolo esecutivo** che questi può azionare anche proponendo una domanda monitoria (ovvero: ricorso per decreto ingiuntivo).

Il Compenso al CTU e quindi le tariffe sono regolate dagli dal DPR **115/2002** e dal [DM 182/2002](#) (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002).

Come anzidetto del T.U. Spese di Giustizia la parte che riguarda il compenso del CTU è il titolo VII, ovvero dagli art. 49 al 72 (si tenga presente che permane in vigore la tariffa a tempo prevista dall'art. 4 del L. 319/1980).

Art. 4. Onorari commisurati al tempo

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze. La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di L. 10.000 e per ciascuna delle successive è di L. 5.000. L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente. Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del [regio decreto 23 maggio 1924, n. 827](#), il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Unitamente al TU Spese di Giustizia è stato approvato il Decreto Ministeriale 30.5.2002 "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione delle autorità giudiziari a in materia civile e penale*". Questo decreto, oltre ad aggiornare gli onorari di vacanza, rinnova e rivede le tabelle degli onorari da riconoscere ai periti e consulenti nominati dall'Autorità Giudiziaria precedentemente previsti dalla L. 8.7.1980 n. 319 e dal DPR 14.11.1983 n. 820.

L'allegato del D.M. 30.5.2002 intitolato "Tabelle concernenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8.7.1980 n. 319" prevede una lunga serie di Tabelle da utilizzarsi a seconda del genere di incarico affidato al consulente.

Nel 2012 è entrato in vigore il DL. 1/2012 che all'art. 9 prevede l'abrogazione delle tariffe professionali, ma la corte di cassazione (SENT. N. 9781/2016) afferma che per gli incarichi di CTU restano ferme le norme di cui al TU 115/2002. Nella sostanza, al fine dell'opera prestata, il compenso viene attribuito non tanto al professionista ma all'ausiliario, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa.

Come anzidetto per le modalità del calcolo delle spettanze del CTU vedasi gli art. 49 e ss del TU spese di giustizia.

La liquidazione delle spettanze degli ausiliari spetta al magistrato con decreto

Il decreto è comunicato al CTU e alle parti e costituisce titolo immediatamente esecutivo

In caso di opposizione il rito utilizzato è quello sommario di cognizione il cui termine (a seguito di una circolare del Ministero di Grazie e Giustizia 7.11.2012) è stato portato a 30 giorni dalla comunicazione del provv. Di liquidazione alle parti.

Decreto legislativo | 1 settembre 2011 | n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Titolo VII

Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L) (Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

Cass. civ. Sez. II Ord., 20/04/2021, n. 10367

La liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ove l'accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest'ultima una pluralità di accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).

ART. 50 (L) (Misura degli onorari) [\(73\)](#)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'[articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. \(74\)](#)
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, temperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

[\(73\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile - 15 maggio 2020, n. 89](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50 e 54, sollevata in riferimento all'[art. 3 della Costituzione](#).

(74) Per la determinazione degli onorari fissi e variabili spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, vedi ora il [D.M. 30 maggio 2002](#).

ART. 51 (L) (Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
 2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
-

ART. 52 (L) (Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. [\(75\)](#)

[\(75\)](#) Comma così modificato dall'[art. 67, comma 3, lett. b\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

ART. 53 (L) (Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

ART. 54 (L) (Adeguamento periodico degli onorari) [\(76\)](#)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

[\(76\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 8 aprile - 15 maggio 2020, n. 89](#) (Gazz. Uff. 3 giugno 2020, n. 21 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 50 e 54, sollevata in riferimento all'[art. 3 della Costituzione](#).

ART. 55 (L) (Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L) (Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'[articolo 50](#).

4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

Capo III Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
PR 30/05/2002, n. 115

Titolo XIII

Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L) (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: **trascorsi cento giorni** dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177

Tribunale Brescia Sez. II Sent., 06/06/2018

Passantino Antonio e altri c. Mittel spa e altri

In materia di liquidazione del compenso del consulente del giudice, la decadenza introdotta dall'art. 71, D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. spese giustizia), vale soltanto nell'ambito processuale, ma non incide sul diritto sostanziale al compenso. Una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, infatti, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio, ma ciò non può comportare alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, in quanto il consulente può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera.

ART. 170 (L) (Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'[articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150](#).

Articolo 15 - Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Cass. civ. Sez. II Ord., 12/09/2019, n. 22795

Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale di un giudice monocratico del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione oggetto di impugnazione, da identificare con il Presidente del medesimo ufficio giudiziario o con un giudice da questo delegato.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/03/2020, n. 5990

L'ordinanza del tribunale che abbia deciso sull'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al c.t.u., incide con carattere di definitività su diritti soggettivi; non essendo altrimenti impugnabile anche in virtù del disposto di cui all'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, essa è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 c.p.c., dalla notificazione dell'ordinanza; in assenza di tale notificazione deve reputarsi applicabile il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c.

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 2002⁽¹⁾.

Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 2002, n. 182.

⁽²⁾ Emanato dal Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. [10](#) della [legge 8 luglio 1980, n. 319](#), in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352](#), con il quale è stata adeguata la misura dei predetti onorari in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi dal dicembre 1984 al dicembre 1987;

Visto il [decreto ministeriale 5 dicembre 1997](#), con il quale è stata adeguata la misura degli onorari a variazione in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi da agosto 1988 ad agosto 1994;

Rilevato che non si è proceduto all'adeguamento degli onorari fissi e variabili al termine del triennio agosto 1988-agosto 1991, né in quelli successivi, così come non si è proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine del triennio agosto 1994-agosto 1997, né in quello successivo;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere all'adeguamento degli onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo agosto 1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;

Rilevato che l'ISTAT, con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato che l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo agosto 1988-agosto 1999 è pari a 57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto 1999 è pari a 14,9%;

Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure debba essere effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. [2](#) della [legge 12 gennaio 1991, n. 13](#), si può provvedere con decreto ministeriale;

Decreta:

1. 1. Gli onorari di cui all'art. [4](#) della [legge 8 luglio 1980, n. 319](#), sono rideterminati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive.

2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820](#), sono rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del centro di responsabilità «Affari di giustizia», dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Allegato

Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. [2](#) della [legge 8 luglio 1980, n. 319](#).

1. Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile

applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacanze.

2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a € 5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 3,7580% al 7,5160%;
da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;
da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,3527% al 4,6896%;
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;
da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,4737% allo 0,9474%.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla metà.
È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

A. Sul totale delle attività:

fino a € 51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dallo 0,1405% allo 0,2811%;
da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da € 516.456,91 e fino a € 1.032.913,80, dallo 0,0235% allo 0,0471%;
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 2.582.284,50, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

B. Sul totale dei ricavi lordi:

fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%;
da € 516.456,91 e fino a € 1.032.913,80, dallo 0,0188% allo 0,0376%;
da € 1.032.913,81 fino e non oltre € 5.164.568,99, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

5. Salvo quanto previsto nell'articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 970,42.

6. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:

fino a € 3.098,74, dal 4,6896% al 9,3951%;

da € 3.098,75 e fino a € 5.164,57, dal 3,7580% al 7,5160%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 3,2843% al 6,5686%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dall'1,8790% al 3,7580%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:

fino a € 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;

da € 3.098,75 e fino a € 5.164,57, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 5.164,58 e fino a € 15.493,71, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 15.493,72 e fino a € 30.987,41, dallo 0,7042% all'1,4085%;

da € 30.987,42 e fino a € 51.645,69, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da € 51.645,70 fino e non oltre € 103.291,38, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

7. Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193,67 a € 582,05.

8. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione:

fino a € 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da € 516.456,91 e fino a € 5.164.568,99, dallo 0,0379% allo 0,0758%;

da € 5.164.569 fino e non oltre € 25.822.844,95, dallo 0,0093% allo 0,0188%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dal 0,1405% al 0,2811%;

da € 258.228,46 e fino a € 516.456,90, dal 0,0474% al 0,0947%;

da € 516.456,91 e fino a € 5.164.568,99, dal 0,0141% a 0,0281%;

da € 5.164.569 fino e non oltre € 51.645.689,91, dal 0,00235% al 0,0047%.

Qualora l'analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell'onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

9. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di **opere di pittura, scultura e simili** spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 484,95.

Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

10. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145,12 a € 582,05.

11. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di **costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili**, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 5.164,57, dal 6,5686% al 13,1531%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dal 4,6896% al 9,3951%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dal 3,7580% al 7,5160%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dal 2,8106% al 5,6370%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dall'1,8790% al 3,7580%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,2353% allo 0,4705%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

12. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di **verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi**, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali,

fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

13. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a € 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dallo 0,8369% all'1,6895%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dallo 0,5684% all'1,1211%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dallo 0,3790% allo 0,7579%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

14. Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato:

fino a € 5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 5.164,58 e fino a € 10.329,14, dallo 0,9316% all'1,8790%;

da € 10.329,15 e fino a € 25.822,84, dallo 0,4737% allo 0,9474%;

da € 25.822,85 e fino a € 51.645,69, dallo 0,2842% allo 0,5684%;

da € 51.645,70 e fino a € 103.291,38, dallo 0,1879% allo 0,3758%;

da € 103.291,39 e fino a € 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;

da € 258.228,46 fino e non oltre € 516.456,90, dallo 0,0474% allo 0,0947%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 145,12.

15. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 96,58.

16. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145,12 ad un massimo di € 970,42.

17. Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

fino a € 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;

da € 258,24 e fino a € 516,46, dal 5,6370% all'11,2741%;

da € 516,47 e fino a € 2.582,28, dal 3,7580% al 7,5160%;

da € 2.582,29 e fino a € 25.822,84, dall'1,4053% al 2,8106%;

da € 25.822,85 fino e non oltre € 51.645,69, dallo 0,9316% all'1,8790%.

È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a € 38,73.

Il valore è determinato in base all'entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l'onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico ed è determinato in base alle vacanze.

18. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 per il primo reperto. Se il reperto è costituito da un'arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86 per il primo reperto.

Quando l'indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

19. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 241,70 ad un massimo di € 4.852,11.

20. Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita medico-legale € 19,11;

ispezione esterna di cadavere € 19,11;

autopsia € 67,66;

autopsia su cadavere esumato € 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:

per visite medico-legali da € 48,03 a € 145,12;

per accertamenti su cadavere da € 116,20 a € 387,86.

21. Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 290,77.

22. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l'esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 14,46 a campione.

23. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di € 28,92 a campione.

24. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96,58 a € 387,86.

25. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 28,92 a € 290,77. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

26. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:

visita clinica € 19,11;

esame necroscopico € 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:

per visita clinica da € 48,03 a € 145,12;

per esame necroscopico da € 96,58 a € 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa.

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 67,66 a € 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza da € 48,03 a € 145,12 per l'analisi quantitativa.

Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

28. Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili

e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12.

Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 484,95.

29. Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.